



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 190 del 30/12/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

10) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.86 C5 DEL 3/11/2022

(Gara: GAP SSD ARL – UP CALCIO A 5 del 29/10/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

Con reclamo ritualmente inviato, la società Gap SSD ARL ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico l'ammenda di € 500,00, per il comportamento dei propri sostenitori che avevano rivolto ad uno degli Arbitri di sesso femminile insulti di natura sessista.

La reclamante deduce l'ingiustizia della sanzione che, a suo parere, non sarebbe sorretta dalle circostanze di fatto descritte nel referto arbitrale avverso le quali fornisce una ricostruzione del tutto diversa.

Sentita dalla Corte, la società ha ribadito le sue lagnanze, affermando che gli insulti sessisti non si sarebbero verificati e, comunque, non sarebbero stati percepiti, risultando comunque del tutto isolati e frutto, eventualmente, di pochi e non individuati soggetti.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge una discrepanza tra quanto riportato dall'Arbitro effettivo n.1 e quanto riportato dall'Arbitro Effettivo n. 2, il primo attribuisce a sostenitori di entrambe le società la responsabilità degli insulti sessisti di cui è stata fatta oggetto la collega, mentre la seconda, colpita dal comportamento inqualificabile, attribuisce nel primo tempo ai soli sostenitori della società di casa gli insulti sessisti a suo carico.

Ciò premesso ed accertato che gli insulti sessisti vi sono stati, non è certo che gli stessi siano stati lanciati dai soli sostenitori della squadra di casa e nel contrasto tra le versioni dei due direttori di

gara prevale quella dell'Arbitro effettivo n.1 che invece li attribuisce ad entrambi.

La sanzione va quindi solo lievemente attenuata anche in considerazione del fatto che si tratta della prima violazione di tal genere addebitata alla società reclamante, e va fissata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1° dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. CYNTHIALBALONGA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 27/10/2022 (Gara: CYNTHIALBALONGA – APRILIA RACING CLUB SRL del 23/10/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Cynthialbalonga impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe, sospesa dal direttore di gara a seguito di incidenti.

La reclamante lamentava l'ingiustizia della decisione assunta in quanto, sul risultato di 8 a 1 in suo favore, i calciatori e dirigenti della società avversaria avevano messo in atto gravi intemperanze che avevano costretto il direttore di gara ad adottare il provvedimento di sospensione onde evitare più gravi conseguenze a suo carico.

Non condividevano quindi le motivazioni del Giudice di prime cure che aveva invece rilevato l'insufficienza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Arbitro per portare a termine l'incontro e l'assenza di condizioni oggettive che giustificassero la decisione di sospendere anticipatamente l'incontro.

La Corte con ordinanza interinale disponeva l'audizione del direttore di gara che avveniva da remoto alla presenza del rappresentante dell'AIA, nelle forme di rito.

Il direttore di gara meglio precisava quanto effettivamente accaduto, narrando del clima di grave tensione creatosi già alla fine del primo tempo per le minacce dei dirigenti della società Aprilia Racing che protestavano animatamente avverso i provvedimenti disciplinari adottati nel primo tempo, e lo minacciavano di conseguenze fisiche se avesse adottato altre decisioni di espulsione. Nel secondo tempo la tensione aumentava tanto da costringere il direttore di gara ad espellere altri due calciatori della stessa società ed in occasione della seconda espulsione veniva spintonato più volte dal calciatore espulso che lo minacciava gravemente.

Dopo questa espulsione i calciatori ospiti tentavano di farsi espellere tentando di commettere falli plateali contro gli avversari, tanto che al 22' del secondo tempo era costretto ad operare la quarta espulsione in quanto un calciatore, il n. 18 Di Paola, in una normale azione di gioco e senza apparente motivo, colpiva con un calcio ed uno schiaffo un avversario.

A seguito di questo ulteriore episodio e prima che la gara degenerasse completamente, mettendo a repentaglio l'incolumità dei calciatori in campo e dello stesso direttore di gara, decretava quindi la fine dell'incontro sul risultato di 8 a 1.

Ciò premesso, alla luce delle ampie specificazioni del direttore di gara, ritiene la Corte che la decisione di sospendere l'incontro fosse ampiamente motivata.

Dovere del direttore di gara è quello di proteggere, oltre che la sua persona, anche l'incolumità dei calciatori ed in quel frangente, visto l'atteggiamento inspiegabile ma certamente violento dei calciatori dell'Aprilia Racing nei confronti degli avversari, sussistevano le condizioni per sospendere la gara.

Né si può dire che il direttore di gara non abbia adottato idonei provvedimenti disciplinari in quanto aveva comminato ben quattro espulsioni senza che i calciatori della società ospite si calmassero. La responsabilità della sospensione della gara va quindi addebitata alla società Aprilia Racing con l'applicazione a suo carico della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 8 a 1 miglior risultato acquisito sul campo da parte della società Cynthialbalonga.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di applicare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Cynthialbalonga – Aprilia Racing Club SRL 8 -1 (miglior risultato acquisito sul campo).
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

23) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BORBONE MATTEO (SSDARL TIVOLI CALCIO 1919), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022

(Gara: FIANO ROMANO – TIVOLI CALCIO 1919 del 19/11/2022 – Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 176 del 16/12/2022

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini gli esercitanti la potestà genitoriale sul minore Borbone Matteo hanno impugnato la delibera in oggetto che aveva comminato al calciatore la squalifica sino al 31-12-2026 per aver colpito l'Arbitro con uno schiaffo al volto, provocando forte dolore ed aver colpito la mano dello stesso benchè trattenuto.

Assume il tesserato reclamante che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata rispetto all'occorso in quanto il gesto attribuito al calciatore dovrebbe essere considerato come fortemente irraguardoso ma non violento e sostanzialmente fortuito in quanto il giovane calciatore non avrebbe voluto colpire il direttore di gara e l'impatto sarebbe stato fortuito.

Inoltre con dovizia di citazioni di precedenti decisioni di altri collegi giudicanti il reclamante mette a confronto la decisione impugnata, di oltre quattro anni di squalifica, con altre relative a gesti di violenza consumata che avevano causato ben altre conseguenze rispetto a quelle subite nella fattispecie dal direttore di gara. Infatti nella specie l'Arbitro si era recato dopo la gara, svoltasi a Fiano Romano, presso l'Ospedale di Rieti dove era stato trovato affetto da una iperemia al volto con prognosi di due giorni.

Faceva infine rilevare come il giovane avesse chiesto immediatamente scusa al direttore di gara a cui aveva indirizzato una lettera di scuse.

Dalla lettura del referto di gara emerge chiaramente come non si sia trattato di un gesto fortuito ma di una protesta violenta con percosse al direttore di gara.

Va quindi applicata alla fattispecie la disposizione regolamentare che applica alla fattispecie la sanzione minima di due anni di squalifica, considerando che il gesto violento ha causato lesioni al direttore di gara certificate da referto rilasciato da struttura pubblica.

Ciò detto va però considerato che effettivamente la sanzione concretamente irrogata non appare congrua per eccesso rispetto alle effettive modalità e conseguenze del gesto.

Riguardo alle modalità si deve rilevare come lo schiaffo al volto, pur potendo causare delle lievi lesioni, non è idoneo, in astratto, a causare conseguenze gravi alla parte offesa.

Tanto è vero che, anche nella specie, le lesioni refertate dal pronto soccorso sono state lievissime, due giorni di prognosi, e fissate nella misura minima accertabile in quella sede.

Va quindi detto che quando il regolamento fissa una misura minima della sanzione le sanzioni vanno parametricate partendo da tale misura per le violazioni più lievi in quanto, diversamente agendo, si avrebbe il risultato non equo di dover applicare a fatti ben più gravi sanzioni identiche od appena superiori a quelle più lievi.

I precedenti citati nel ricorso, infatti, hanno correttamente applicato a fatti obiettivamente più gravi sanzioni minori proprio per rispettare quei principi di adeguatezza e gradualità che sono prioritari nell'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nella specie va quindi applicata la sanzione minima edittale e la squalifica concretamente irrogata va attenuata, rispetto al minimo edittale, considerando sia la giovanissima età del tesserato, sia il sincero pentimento manifestato.

La sanzione va quindi fissata, come da dispositivo, applicato il minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche previste dal regolamento.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Borbone Matteo al 24/08/2024.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 dicembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL PICUS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAPA VALERIO FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.22 LND DEL 9/12/2022
(Gara: SOCCER BOYS CERVARO – PICUS dell'8/12/2022 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

Letto il reclamo in epigrafe, con cui la società Picus proponeva appello avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Papa Valerio fino al 31 marzo 2023 dal Giudice Sportivo territoriale con il C.U. n. 22 della Delegazione Provinciale di Frosinone.

Sostiene, la reclamante, che il calciatore in argomento è completamente estraneo ai fatti contestatigli, poiché non presente nel momento in cui si sarebbero verificati gli stessi fatti contestatigli, in quanto si trovava negli spogliatoi.

Il giovanissimo arbitro, poco lucido, ha sicuramente scambiato persona.

Chiede quindi la reclamante, a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, l'annullamento della squalifica o, in alternativa, una sensibile riduzione del provvedimento disciplinare, rapportandolo in una misura più idonea, in relazione ai fatti accaduti.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver esaminato, con particolare attenzione, gli atti di gara, ha preliminarmente riconosciuto nel capitano della squadra, Papa Valerio, il responsabile di quanto a lui addebitato.

Ritiene, invece, che possa essere lievemente ridimensionata la squalifica al calciatore in questione, riportandola all' 8 febbraio 2023, tenuto conto dei fatti realmente accaduti.

Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Papa Valerio all'8/02/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 30 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli